



“Giovanni Pascoli”



Cambridge Assessment  
International Education

Cambridge International School

## Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la LP 29 giugno 2000, n. 12. Autonomia delle scuole;
- VISTO il C.C.P. del comparto scuola dell'8 ottobre 2008;
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la LP del 4 settembre 2010, n. 11 Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano;
- VISTA la DGP 4 luglio 2011, n. 1020 (modificata con DGP n. 164/2012 e 620/2020) Valutazione II ciclo;
- VISTA le DGP 13 febbraio 2012, n. 210 Modifica del calendario provinciale;
- VISTA la LP 13 luglio 2012, n. 13 Modifica di leggi provinciali nel settore scolastico;
- VISTA la LP del 4 maggio 2020, n. 4 e l'allegato A della legge provinciale n. 4/2020, aggiornato con delibera n. 608 del 13.08.2020;
- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTE le Ordinanze SARS-CoV-2 del Presidente della provincia Autonoma di Bolzano;





VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico Nazionale e dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

### DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

#### Premessa

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, ovvero una modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

La **Didattica digitale integrata** DDI prevede attività integrate distinte in due modalità:

- **attività sincrone**, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (video lezioni)
- **attività asincrone**, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi.

Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.

#### Art. 1



### (Finalità, ambito di applicazione e informazione)

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del Liceo "G. Pascoli" di Bolzano
2. Il Dirigente scolastico invia tramite registro digitale a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

### Art. 2

#### (Premesse metodologiche, educative e formative)

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicuri le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI garantisce il diritto all'apprendimento anche alle studentesse e agli studenti in situazione di fragilità.<sup>1</sup>
3. La DDI consente inoltre di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.
4. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali.
5. Il Gruppo di lavoro sulla DDI garantisce il necessario sostegno, progettando e realizzando:
  - attività di formazione interna e supporto rivolti al personale scolastico docente e non docente;
  - attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli studenti/alle studentesse.

### Art. 3

#### (Criteri applicativi della DDI)

La DDI sarà offerta sia in **modalità sincrona**, secondo un apposito orario predisposto dal Consiglio di classe, che **asincrona** nei seguenti casi:

- lockdown;
- intera classe in quarantena;
- studenti/studentesse in situazione di fragilità.

Per singoli studenti o piccoli gruppi di alunni in quarantena o isolamento fiduciario, saranno offerte **attività di DDI prevalentemente in modalità asincrona**. Eventuali attività di DDI in modalità sincrona saranno attuate dai singoli docenti sulla base della loro programmazione settimanale.

<sup>1</sup> Decreto-legge 8 aprile 2020 (dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis del), n. 22 e successive modifiche e Parere del CSPI approvato nella seduta plenaria n. 47 del 15.9.2020



## Art. 4

### (La valutazione in DDI)

1. Si evidenzia come la valutazione, soprattutto in DDI, debba essere tempestiva, trasparente e chiara.

#### a. Criteri ed azioni per valutazione degli apprendimenti

- i. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza e tiene conto della [Delibera n°5 del Collegio dei Docenti del 6/4/2020](#).
- ii. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità previste per le verifiche svolte in presenza.
- iii. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati

#### b. La valutazione formativa e feedback

A distanza la valutazione formativa e il feedback richiedono azioni esplicite come domande di verifica, assegnazione di piccoli compiti e autovalutazione.

#### c. Attività e compiti

La formazione a distanza prevede, esattamente come il lavoro in aula, la possibilità che gli allievi svolgano delle attività volte a strutturare le proprie conoscenze e consolidare quanto hanno appreso.

## Art. 5

### (Piattaforme digitali e software per la DDI – indicazioni di utilizzo)

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto per l'attività didattica sono:

- **Il Registro elettronico ClasseViva** del Gruppo Spaggiari. Tra le varie funzionalità, il registro elettronico consente di gestire la didattica a distanza con la funzione DAD, tramite l'Agenda di classe, la Bachecca delle comunicazioni, le Annotazioni, la sezione Didattica per la condivisione di file.  
In particolare, nell'ambito della DDI come strumento unico, ovvero nel caso in cui l'attività didattica venga svolta esclusivamente a distanza, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale DaD.  
Nell'ambito della DDI in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe l'argomento trattato e l'attività richiesta.
- **La piattaforma G-Suite** di Google, fornita gratuitamente, contiene all'interno *Classroom* per la didattica a distanza e *Meet* per le videolezioni. Il nostro Liceo ha attivato il dominio **pascalibz.org** ed ha registrato tutti gli utenti della scuola.



L'insegnante crea sulla piattaforma G-suite - Classroom un corso per ogni classe (ad esempio: Matematica 5P) come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona e asincrona.

- Per le videolezioni, qualora si rendesse necessaria un'alternativa a *Meet*, verrà utilizzato **Zoom Meeting** di Zoom Video Communications. I docenti di strumento musicale utilizzeranno invece **Skype** di Microsoft, che garantisce una migliore definizione audio.

Per le riunioni degli Organi Collegiali verranno utilizzati i seguenti software:

- *Teams* di Microsoft per i Collegi dei docenti;
- *Zoom Meeting* di Zoom Video Communications per i consigli di classe;
- *Skype* di Microsoft o telefono cellulare, a scelta dei singoli docenti, per i colloqui individuali con i genitori.

## Art. 6

### (Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico)

1. Per l'eventualità in cui sia necessario attuare l'attività didattica interamente con modalità a distanza, il Consiglio di classe ha predisposto per ciascuna classe un orario settimanale di circa 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona. Viene garantito il 50% del monte ore settimanale delle singole discipline, avendo cura di valorizzare le discipline di indirizzo

2. Ciascun insegnante completerà autonomamente, coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività in modalità asincrona.

3. Tale riduzione dell'orario settimanale è stabilita:

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna nelle diverse discipline.

## Art. 7



### **(Modalità di svolgimento delle attività sincrone)**

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe, programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando i software individuati dall'istituzione scolastica.
2. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza dalle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza, tramite registro elettronico.
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
  - accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante.
  - Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe.
  - In apertura della videolezione, la videocamera deve essere attivata ed inquadrare la alunna o lo alunno stesso in primo piano, l'abbigliamento deve essere adeguato, l'ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo. Gli studenti devono essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.
  - Il/la docente deciderà se utile e opportuno tenere le videocamere accese o spente.
  - E' fatto divieto agli studenti e alle studentesse di registrare le video lezioni. Nel caso il docente ritenga utile registrare la propria video lezione per condividerla in seguito con la classe, avrà cura di registrare solamente la propria immagine e il proprio intervento e non quelli degli alunni.

### **Art. 8**

#### **(Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali)**

1. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e colloquiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.



## **Art. 9**

### **(Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali)**

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, il Liceo “G. Pascoli” prevede, per quanto consentito dalla propria dotazione, un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.

## **Art. 10**

### **(Aspetti riguardanti la privacy)**

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- a. prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation);
- b. sottoscrivono il [Patto educativo di corresponsabilità](#) che comprende impegni specifici riguardanti la DDI e l’accettazione della Netiquette, ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali.

## Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: LAURA COCCIARDI

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-CCCLRA68L53A952X

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriennummer / numero di serie: 111b136

unterzeichnet am / sottoscritto il: 02.12.2020

\*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 07.12.2020 erstellte Ausfertigung

## Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

\*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 07.12.2020